



COMUNE DI CAVRIGLIA

(Provincia di Arezzo)

Bando unico per l'assegnazione di CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE "CONTRIBUTO AFFITTO" - anno 2020 -

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998)

Premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- che la Regione Toscana con atto di G.R. n. 402 del 30/03/2020, ha indicato i criteri e le procedure di riparto del fondo ex L.431/98 per l'anno 2020 e gli anni successivi così come riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale di detta deliberazione;
- che con atto della Giunta Comunale n. 91 del 02/07/2020 è stato approvato il presente bando per l'anno 2020;
- che con Determinazione del Responsabile di Area n.946 del 04/07/2020 è stata disposta la pubblicazione del presente bando per l'anno 2020;

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione **dal 06 LUGLIO 2020 al 05 AGOSTO 2020.**

Art. 1

REQUISITI DEI BENEFICIARI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA'

(Requisiti da possedere alla data di partecipazione al Bando)

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Comune di Cavriglia, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del

richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;

-alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

-alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) presentino certificazione dalla quale risulti un valore **ISE (Indicatore della Situazione Economica)**, calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro **28.770,41** aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

e) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera d). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

ART. 2 REQUISITI REDDITUALI E CANONE DI LOCAZIONE

Il richiedente deve essere in possesso di **certificazione ISEE 2020 in corso di validità** dalla quale risultino valore **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (**Euro 13.391,82**).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (**€ 13.391,83**) e l'importo di **€ 28.770,41**.

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP).

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano " ISE zero " è possibile soltanto in presenza di **espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla**

presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 1) relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.

Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore al valore ISE del nucleo familiare.

Il canone di locazione per il quale si richiede il contributo è quello riferito all'anno 2020, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentele, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Fanno altresì parte del nucleo familiare i coniugi non legalmente separati ed i soggetti a carico ai fini IRPEF del richiedente anche se hanno diversa residenza anagrafica.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1122 lett.a), L. n.205/2017 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2018. La dichiarazione falsa e mendace è punita ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000. Eventuali omissioni o difformità rilevate nelle autocertificazioni sono causa di esclusione.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Segreteria Generale e dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti: Copia attestazione ISE/ ISEE 2020 rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato completa di tutte le pagine (ISE+DSU) corrispondente ai requisiti indicati all'art. 2 del presente bando;

b) Copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato;

c) Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto ; oppure attestazione dell'adesione al regime di "cedolare secca";

d) Copia della ricevuta cartacea o del bonifico bancario/postale relativo al pagamento del canone di locazione di una mensilità 2020;

e) Nel caso di ISE "zero" o ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione:

certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;

f) Nel caso di ISE "zero" o ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione sottoscritta dal soggetto che presta l'aiuto economico corredata da copia del documento d'identità del soggetto firmatario della dichiarazione;

g) Nel caso di separazione tra coniugi: copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;

h) Nel caso di procedimento esecutivo di sfratto in corso: copia della sentenza esecutiva di sfratto ad eccezione di quello intimato per morosità;

i) Copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di

incidenza canone/valore ISE.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Istruttoria delle domande.

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Qualora vengano rilevate omissioni o difformità nelle dichiarazioni prestate ai sensi del DPR 445/2000, i concorrenti verranno esclusi dalla graduatoria.

b) Formazione della graduatoria generale diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

L'atto di approvazione della graduatoria provvisoria è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.cavriglia.ar.it, per 15 giorni consecutivi, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Contro il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso al Comune durante la pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.cavriglia.ar.it per 15 giorni consecutivi. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate da apposita Commissione Comunale. Saranno oggetto di valutazione i documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Dopodiché sarà formulata la graduatoria generale definitiva, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.cavriglia.ar.it per 15 giorni consecutivi.

ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo è così determinato:

a) per i nuclei rientranti nella fascia "A", corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;

b) per i nuclei rientranti nella fascia "B", corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;

I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

a) - destinare una percentuale non inferiore al 60% del fondo regionale e nazionale, trasferito, alla fascia A ed utilizzare la restante percentuale per la fascia B;

b) - erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo teorico spettante, in caso di risorse non adeguate al fabbisogno e di effettuare la redistribuzione delle risorse.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Con delibera di G.R. n.402 del 30/03/2020 la Regione Toscana ha stabilito che l'importo minimo del contributo erogabile non può essere inferiore al 10% del canone annuo e in ogni caso non inferiore a € 200,00.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di assegnazione.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020 in un'unica soluzione in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo Ente.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

VISTA la Legge n. 147/2013, art.1, comma 50, che ha introdotto cambiamenti in merito ai pagamenti relativi ai canoni di locazione di unità abitative, visto il D.Lgs. n. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni, si evidenzia quanto segue:

1. Il pagamento del canone d'affitto anno 2020, deve essere effettuato *attraverso strumenti tracciabili quali bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare*. Se effettuato a Società e Agenzie immobiliari, i pagamenti degli affitti anno 2020 possono essere eseguiti anche con carte di credito e/o bancomat.

2. Per le fatture emesse per affitto immobili ad uso abitativo, se esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 vi è obbligo di apposizione della marca da bollo, stabilita per legge, nel caso in cui l'importo sia superiore ad € 77,47. Tale adempimento è previsto anche in caso di contratti registrati con opzione di cedolare secca.

3. Nel caso in cui invece il canone di locazione venga pagato con bonifico bancario non deve essere apposta la marca da bollo.

4. Fermo il limite di carattere generale di cui all'art. 49 D.Lgs. n.231/07, il canone d'affitto 2020 può essere pagato al locatore anche in contanti, purché l'importo sia inferiore ad euro mille. Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, entro il 31 gennaio 2021, di:

a) tutte le ricevute e/o estratto conto su carta intestata della banca, comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2020, debitamente compilate, sottoscritte e solo per le ricevute cartacee bollate a norma di legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi.

L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto.

b)- (*se dovuto*) l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della cedolare secca).

c)- le coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale intestato al soggetto richiedente il contributo, sul quale poter accreditare quanto spettante. Si ricorda che l'art. 12 del D. L. 201 del 6/12/2011 vieta la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a €1.000,00.

Le ricevute e/o estratti conto comprovanti il pagamento del canone locativo 2020 dovranno essere consegnati all'Ente allegandoli al modello "Allegato 2".

La mancata presentazione entro il 31 gennaio 2021 della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In base a quanto stabilito dalla Regione Toscana con atto di G.R. n. 402 del 30/03/2020, non potranno essere erogati contributi al di sotto di Euro 200,00.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno far richiesta di erogazione del contributo entro 60 giorni dal decesso.

ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine perentorio è fissato dal 06 luglio 2020 **fino alle ore 13:00 del 05 AGOSTO 2020**.

ART. 12 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito www.comune.cavriglia.ar.it SEZIONE BANDI E CONCORSI. La modulistica verrà messa a disposizione in forma cartacea presso la sede comunale di Viale Principe di Piemonte 9 ;

Entro il termine tassativo del 05 AGOSTO 2020 ore 13,00 la domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti, potrà essere inviata con le seguenti modalità:

- inviata tramite PEC o email all' indirizzo di posta elettronica certificata: comune.cavriglia@postacert.toscana.it ;
- solo in caso di indisponibilità alla presentazione per via telematica: a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cavriglia, viale Principe di Piemonte 9.
- spedita a mezzo posta tenendo presente che farà fede la data di arrivo al protocollo , al seguente indirizzo: Comune di Cavriglia, Viale Principe di Piemonte 9 - 52022 Cavriglia

ART. 13 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono motivi **non sanabili** di esclusione della domanda:

- a) Domanda non firmata o priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

b) Domanda priva dell'attestazione ISE/ISEE 2020;

ART. 14 CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 15 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 02/2019 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998, agli atti della Regione Toscana, in particolare la Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020, e alle direttive regionali in materia, .

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale.

Il Comune di Cavriglia, ai sensi del T.U. sulla privacy D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è autorizzato al trattamento dei dati relativi ai richiedenti il contributo, per tutti gli adempimenti necessari all'istruttoria delle istanze che saranno presentate. L'informativa completa è allegata alla istanza di partecipazione al presente bando.

Cavriglia, lì 04/07/2020

Il responsabile dell'Area Amministrativa
f.to dott.ssa Donatella Renzi

Per gli utenti che già usufruiscono del Servizio di Assistenza Sociale del Comune, è possibile rivolgersi a tale ufficio per la compilazione della domanda, purché in possesso di tutti i dati e documenti necessari.

Per ogni ulteriore ed eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi telefonicamente ai seguenti uffici:

- Ufficio Erp - Segreteria Generale- tel 055 9669758 – 055 9669707
- Ufficio Servizi Sociali tel. 055.9669737 - tel. 055.9669734